

**ORDINANZA n. 1 IN DATA 14/03/2018**

**Oggetto:** Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo, art. 295, comma 12 del D.lgs 152/2006.

**Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna:**

**VISTA** la Legge 28.01.1994, n.84 e successive modifiche;

**VISTO** il D.lgs n. 169/16 dello 04.08.2016 con il quale sono state istituite le Autorità di Sistema Portuale;

**VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 369 del 17.07.2017 con il quale il Prof. Avv. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

**VISTA** la delibera del Comitato di Gestione n. 1 del 14.02.2018 con la quale l’Avv. Natale Ditel è stato nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;


**VISTO** il D.lgs 205, in data 9 novembre 2007;

**VISTA** il D.lgs 152, in data 03 aprile 2006 e s.m.i.;

**VISTO** in particolare, l’art. 295, comma 12, del D.lgs 152/2006, che prevede l’istituzione presso l’Autorità portuale (oggi Autorità di Sistema Portuale) di un apposito registro riportante l’elenco dei fornitori di combustibile per uso marittimo, nonché le caratteristiche del carburante stesso in relazione al tenore di zolfo;

**VISTA** la vigente disciplina in materia di “Autorizzazioni ex art. 68 C.d.N.”;

**TENUTO CONTO** che, in conformità alla vigente normativa l’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci aveva istituito il registro di cui all’oggetto per i Porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres e che comunque l’iscrizione nel predetto registro doveva e deve trovare preventivo riscontro all’interno di una autorizzazione ad operare nelle aree demaniali marittime di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale o in qualità di concessionari o con autorizzazione ex articolo 68 C.d.N.;



**VISTA** l'Ordinanza della Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci nr. 02, in data 13/06/2016, di regolamentazione del Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo, art. 295, comma 12 del D.lgs 152/2006.;

**TENUTO CONTO** che occorre disciplinare la modalità di iscrizione al Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo, art. 295, comma 12 del D.lgs 152/2006, per il Porto di Santa Teresa di Gallura, banchina commerciale;


**VISTO** il Decreto del Presidente nr. 07 in data 15 gennaio 2018 di estensione dei compiti tecnico/amministrativi dei Dirigenti dell'Ex AP Nord Sardegna al Porto di Santa Teresa di Gallura;

**VALUTATA L'OPPORTUNITA'** nelle more della riorganizzazione interna dell'AdSP Mare di Sardegna e dell'emanazione di una regolamentazione unica per tutta la circoscrizione territoriale, di estendere la regolamentazione prevista per il porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres al Porto di Santa Teresa di Gallura, banchina commerciale;

**TENUTO CONTO** che è necessario standardizzare il livello informativo da parte dei soggetti interessati all'iscrizione nel registro;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 22 marzo 2017 recante "Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE";

**VISTO** il verbale della riunione tenutasi in data 24 maggio 2017 presso la sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci, con i rappresentanti delle Autorità marittime di Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres nel corso della quale sono state esaminate e discusse le disposizioni normative di cui al D.I. 22 marzo 2017 e convenuto sull'opportunità che l'Autorità Marittima proceda all'emanazione del provvedimento ordinativo, ai sensi delle nuove disposizioni di cui al predetto Decreto, per la parte di propria competenza disponendo, altresì, l'obbligo da parte dei fornitori di combustibili per uso marittimo di trasmettere anche all'Autorità Portuale i dati afferenti le notifiche e le lettere di protesta riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati nell'ambito territoriale dell'Autorità Portuale di Olbia, oggi AdSP del Mare di Sardegna;



**Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Olbia nr. 39/2017, in data 14 giugno 2017, con cui si disciplinano le comunicazioni di cui al D.I. 22 marzo 2017;**

**Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Porto Torres nr. 23/2017, in data 20 giugno 2017, con cui si disciplinano le comunicazioni di cui al D.I. 22 marzo 2017;**

**Vista l'Ordinanza di Circomare Golfo Aranci nr. 39/2017, in data 11 luglio 2017, con cui si disciplinano le comunicazioni di cui al D.I. 22 marzo 2017;**


**Vista l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di La Maddalena nr. 202/2017 in data 28 dicembre 2017 con cui, in accordo con l'Ente, a seguito del trasferimento ex lege del Porto di Santa Teresa di Gallura (banchina commerciale) nelle competenze dell'AdSP Mare di Sardegna, si disciplinano le comunicazioni di cui al D.I. 22 marzo 2017 ;**

**CONSIDERATO** che la PEC dell'Ente, comunicata dalle Autorità marittime nelle citate ordinanze, è stata sostituita da una unica, nuova, PEC dell'AdSP Mare di Sardegna. Tale nuova PEC dovrà essere comunicata a tutti gli eventuali interessati;

**VALUTATA L'OPPORTUNITA'** di emanare una nuova, unica, ordinanza per i Porti di Olbia, Golfo Aranci, Santa Teresa di Gallura (banchina commerciale) e Porto Torres;

### **RENDE NOTO**

Con decorrenza immediata sono confermate ed introdotte, per il Porto di Santa Teresa di Gallura, le sotto indicate disposizioni per l'iscrizione al "Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo", tenuto dall'AdSP Mare di Sardegna per i Porti di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torre e Santa Teresa di Gallura. I soggetti già iscritti nell'eventuale registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di La Maddalena ed i concessionari demaniali che trattano combustibili per uso marittimo che operano nel Porto di Santa Teresa di Gallura, banchina commerciale, hanno a disposizione 60 (sessanta) giorni per uniformarsi alle disposizioni della presente ordinanza.



A tal fine:

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

E' fatto obbligo a tutte le ditte che operano o che intendono operare, sia in regime di concessionari di spazi demaniali marittimi, sia in qualità di soggetti abilitati ad operare ex art. 68 C.d.N. - nell'ambito della parte nord della circoscrizione territoriale di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna (portì di Olbia, Golfo Aranci, Porto Torres e Santa Teresa di Gallura) - in qualità di fornitori di combustibili per uso marittimo, di presentare, anche a mezzo posta elettronica certificata, una istanza di iscrizione nell'apposito registro tenuto presso questa Autorità per tali, indicati, portì;

### **Articolo 2**


L'istanza redatta in carta semplice, dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato modello di registro. La mancanza, anche di una sola, delle informazioni richieste, non consentirà l'iscrizione al registro;

### **Articolo 3**

Le variazioni delle informazioni di cui al precedente articolo 2 dovranno essere sempre preventivamente comunicate a questa Autorità di Sistema Portuale, in particolare, dovranno essere tempestivamente comunicati gli eventuali scostamenti del tenore di zolfo dai valori minimi ammissibili, le motivazioni di tali scostamenti e la destinazione dei combustibili stessi;

### **Articolo 4**

Preventivamente all'iscrizione nel sopra citato registro dei fornitori di combustibili, il soggetto che intende esercitare detta attività dovrà iscriversi al registro di cui all'Art. 68 C.N., ovvero ottenere una concessione demaniale marittima. I soggetti che forniscono combustibili, ma che non operano direttamente in porto, sono tenuti all'iscrizione nel registro dei fornitori ma non sono tenuti all'iscrizione di cui all'art. 68 C.d.N. . Tali soggetti dovranno, preventivamente, comunicare ed aggiornare costantemente il nome/i del soggetto/i che opera/no in porto (trasportatore dei carburanti) per loro conto. I



soggetti che trasportano i carburanti per conto terzi, dovranno, comunque, essere preventivamente iscritti nei registri ex art. 68 C.d.N. tenuti dall'AdSP Mare di Sardegna.

I soggetti che a vario titolo trattano combustibili per uso marittimo nel Porto di Santa Teresa di Gallura (banchina commerciale) hanno a disposizione 60 (sessanta) giorni per uniformarsi alle disposizioni della presente ordinanza, inviando tutte le comunicazioni previste secondo il modello unico di cui al presente provvedimento ed ottenendo, preventivamente, qualora mancanti, le autorizzazioni di cui al comma precedente. Fino al completo trasferimento delle funzioni amministrative saranno considerati validi i titoli autorizzativi ex art. 68 C.d.N. (in corso di validità) già rilasciati dall'Autorità competente, esplicano i loro effetti le concessioni demaniali in corso di validità;

#### Articolo 5

**Gli obblighi di comunicazione, previsti dalle ordinanze citate in premessa delle Autorità marittime dei porti di Olbia, Golfo Aranci, La Maddalena, Porto Torres,** per i fornitori di combustibili per uso marittimo e per i Comandanti o gli armatori delle navi battenti bandiera italiana prescritta dal paragrafo 2-bis comma 7 della sezione 3, parte I dell'Allegato X alla parte quinta del D. Lgs n. 152/2006, **dovranno essere fatti, nei termini indicati dalle stesse ordinanze, all'indirizzo PEC [adsp@pec.adspmaredisardegna.it](mailto:adsp@pec.adspmaredisardegna.it).** L'indirizzo indicato [info@pec.apnordsardegna.it](mailto:info@pec.apnordsardegna.it) non è più operativo.


#### Articolo 6

L'Ordinanza dell'Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci nr. 02, in data 13/06/2016, di regolamentazione del Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo, art. 295, comma 12 del D.lgs 152/2006 è abrogata;

#### Articolo 5

I contravventori, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le maggiori responsabilità loro derivanti, saranno perseguiti dalle competenti Autorità, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art 296 del D.lgs 152/2006.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato,



la cui pubblicità verrà assicurata mediante invio agli Enti interessati e tramite pubblicazione sul sito di questa Autorità di Sistema portuale ([www.adspmaredisardegna.it](http://www.adspmaredisardegna.it))

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sardegna



Porti di: Cagliari | Olbia | Porto Torres | Oristano | Golfo Aranci | Portovesme | Santa Teresa di Gallura

**Modello del Registro Fornitori Combustibili Marini - D.Lgs 152/06 art. 295 comma 12 e ss.mm.ii.**

Ragione Sociale Fornitore	Indirizzo Sede:		Combustibile per uso marittimo		
	Legale	Operativa	Denominazione	Tenore massimo di Zolfo	Tenore di Zolfo previsto dalla legge (% m/m)
(Società) con indicazione del legale rappresentante	(Via, Piazza,...) (CAP) (Città) PEC	(Via, Piazza,...) (CAP) (Città) PEC/E-mail	(tipo combustibile) - (nome commerciale) Gasolio marino - es. DMA	(% m/m)	
			(tipo combustibile) - (nome commerciale) Olio diesel marino - es. DMB	(% m/m)	
			(tipo combustibile) - (nome commerciale) Altri combustibili per uso marittimo diversi da gasolio marino e olio diesel marino. Es. Olio combustibile pesante	(% m/m)	